



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 giugno 2009
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0152 (CNS)**

**10585/09
ADD 1**

**SOC 389
MIGR 72**

ADDENDUM ALLA RELAZIONE

del: Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima)

al: Consiglio EPSCO

Oggetto: **Proposta di regolamento del Consiglio che estende le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. [...] ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità**
= Accordo politico

Si allega per le delegazioni una proposta di compromesso elaborata dalla presidenza in vista della sessione del Consiglio EPSCO dell'8 e 9 giugno 2009.

**Progetto di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

che estende le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. [...] ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) Dalla riunione straordinaria di Tampere nel 1999 il Parlamento europeo⁴ nonché il Consiglio ed il Comitato economico e sociale europeo⁵ si sono espressi a favore di una migliore integrazione dei cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro concedendo loro una serie di diritti uniformi il più possibile vicini a quelli concessi ai cittadini dell'Unione europea.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C 154 del 5.6.2000, pag. 63.

⁵ GU C 339 del 31.11.1991, pag. 82.

- (2) Il Consiglio "Giustizia e affari interni" del 1° dicembre 2005 ha sottolineato che l'Unione europea deve garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri e che una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'UE.
- (3) Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, ha esteso le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 in materia di coordinamento dei sistemi legali di sicurezza sociale degli Stati membri ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non erano già applicabili unicamente a causa della nazionalità⁶.
- (4) Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁷ sostituisce il regolamento (CEE) n. 1408/71. Il regolamento (CE) n. [...] sostituisce il regolamento (CEE) n. 574/72. I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 dovrebbero essere abrogati a partire dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. [...].
- (5) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare lo spirito dell'articolo 34, paragrafo 2.
- (6) La promozione di un livello elevato di protezione sociale e l'innalzamento del tenore e della qualità della vita negli Stati membri costituiscono obiettivi della Comunità.
- (7) Il regolamento (CE) n. 883/2004 ed il relativo regolamento di applicazione rendono più moderne e più semplici le regole del coordinamento per le persone iscritte nonché per gli organismi di sicurezza sociale. Per questi ultimi il coordinamento ammodernato intende accelerare ed agevolare il trattamento dei dati relativi ai diritti alle prestazioni delle persone assicurate e ad alleviare i corrispondenti costi amministrativi.

⁶ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

⁷ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

- (8) Per evitare che i datori di lavoro e gli organismi nazionali di sicurezza sociale debbano gestire situazioni giuridiche e amministrative complesse riguardanti solo un gruppo limitato di persone, è importante trarre pieno vantaggio dall'ammodernamento e dalla semplificazione nel settore della sicurezza sociale avvalendosi di un unico strumento giuridico di coordinamento sotto forma del regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo regolamento di applicazione.
- (9) Occorre quindi adottare uno strumento giuridico che sostituisca il regolamento (CE) n. 859/2003 volto essenzialmente a sostituire l'applicazione del regolamento (CEE) n. 883/2004 a quella del regolamento (CE) n. 1408/71.
- (10) I diritti derivanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. [...] ai cittadini di paesi terzi ai quali non sono ancora applicabili tali disposizioni unicamente a causa della nazionalità non dovrebbero conferire loro il diritto all'ingresso, al soggiorno o alla residenza, né l'accesso al mercato del lavoro in uno Stato membro. Pertanto essi non pregiudicano il diritto degli Stati membri di rifiutare, di ritirare un permesso d'ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro o di rifiutarne il rinnovo nello Stato membro interessato conformemente al diritto comunitario.
- (11) Le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. [...] sono applicabili, in virtù del presente regolamento, solo a condizione che l'interessato sia già in situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro. La legalità del soggiorno è quindi presupposto dell'applicazione di tali disposizioni.
- (12) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. [...] non dovrebbero applicarsi ad una situazione i cui elementi si collochino tutti all'interno di un solo Stato membro. Ciò vale in particolare quando la situazione di un cittadino di un paese terzo presenta unicamente legami con un paese terzo e un solo Stato membro.

- (13) La condizione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro, stabilita all'articolo 1 del presente regolamento, non pregiudica i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/04 riguardanti la pensione d'invalidità, di vecchiaia o di superstite, a nome di uno o più Stati membri, a favore di un cittadino di un paese terzo, che ha precedentemente soddisfatto le condizioni del presente regolamento, o di superstiti di tale cittadino di un paese terzo, per quanto essi derivano dai diritti di un lavoratore, qualora soggiornino in un paese terzo.
- (14) (soppresso).
- (15) Il mantenimento del diritto alle indennità di disoccupazione, previsto dall'articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/04, è subordinato alla condizione che l'interessato si iscriva come richiedente lavoro presso gli uffici di collocamento di ciascuno degli Stati membri in cui si reca. Tali disposizioni si possono pertanto applicare ad un cittadino di un paese terzo soltanto se ha il diritto, all'occorrenza tenuto conto del suo titolo di soggiorno o della sua situazione di residente di lunga durata, di iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici di collocamento dello Stato membro in cui si reca e di esercitarvi legalmente un'occupazione.
- (16) I cittadini di un paese terzo ai quali si applica il presente regolamento dovrebbero soddisfare le condizioni stabilite dalla legislazione dello Stato membro competente per quanto riguarda l'affiliazione ad un regime di sicurezza sociale o il diritto alle prestazioni. Il diritto comunitario non limita la competenza degli Stati membri per organizzare i loro regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello comunitario, spetta a ciascun Stato membro prevedere, nella propria legislazione, le condizioni alle quali le prestazioni di sicurezza sociale sono concesse nonché l'importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell'esercizio di tale competenza, gli Stati membri dovrebbero conformarsi al diritto comunitario.
- (17) Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi risultanti da accordi internazionali conclusi con paesi terzi di cui la Comunità è parte e che prevedono vantaggi in materia di sicurezza sociale.

- (18) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri a causa delle situazioni transfrontaliere e possono dunque, a motivo della dimensione comunitaria dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In conformità con il principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (19) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda ha notificato, con lettera del 24 ottobre 2007, l'intenzione di prendere parte all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (20) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolato da esso, né è soggetto alla sua applicazione.
- (21) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,
- (22) *Date le disposizioni particolari concernenti la Germania e l'Austria di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 859/2003, che consentono a tali paesi di tener conto delle restrizioni previste dalla legislazione nazionale in materia di diritto alle prestazioni familiari in specifici casi relativi a cittadini di paesi terzi, è opportuno concedere a tali Stati membri un ulteriore periodo di [...] anni affinché allineino la rispettiva legislazione nazionale alle disposizioni del presente regolamento,*

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. ***Fatte salve le disposizioni dell'allegato del presente regolamento***, le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. [...] si applicano ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti, purché siano in situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro.
2. I cittadini di un paese terzo ai quali si applica il presente regolamento soddisfano le condizioni stabilite dalla legislazione dello Stato membro competente per quanto riguarda l'affiliazione ad un regime di sicurezza sociale o il diritto alle prestazioni.

Articolo 2

1. Il regolamento (CE) n. 859/2003 è abrogato per gli Stati membri che sono vincolati dal presente regolamento.
2. Negli atti comunitari, i riferimenti al regolamento (CE) n. 859/2003 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004. ***Tuttavia, l'allegato scade [...] anni dopo la data di applicazione del presente regolamento. La commissione amministrativa elabora una relazione sull'applicazione di questa deroga. Sulla scorta di tale relazione, la Commissione può, ove giustificato, presentare appropriate proposte per il mantenimento della deroga.***

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE CONCERNENTI L'AUSTRIA E LA GERMANIA

Per quanto concerne le prestazioni familiari, il presente regolamento si applica unicamente ai cittadini dei paesi terzi che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione nazionale per poter beneficiare delle prestazioni familiari.

Nota esplicativa

I cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro sono coloro che soddisfano le condizioni di soggiorno previste dalla legislazione dello Stato membro in cui soggiornano e coloro che sono autorizzati a soggiornarvi per un diritto di cui beneficiano in virtù di un atto di diritto comunitario o di un obbligo internazionale contratto dallo Stato membro in questione o dalla Comunità europea, segnatamente nel quadro degli accordi di associazione. Il fatto che il permesso di soggiorno sia di breve o lunga durata non è rilevante per stabilire se la persona soggiorni legalmente.

Un cittadino di un paese terzo rientra nel campo di applicazione del regolamento n. 883/2004 in virtù del presente regolamento; tuttavia, ciò non significa che, ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, la persona o i suoi familiari siano automaticamente affiliati ad un determinato regime di sicurezza sociale o acquisiscano diritti a prestazioni di sicurezza sociale. Lo Stato membro competente determinato conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004 applica la sua legislazione. Poiché il regolamento n. 883/2004 non armonizza i regimi di sicurezza sociale degli Stati membri, spetta a ciascuno Stato membro prevedere le condizioni alle quali sono concesse le prestazioni di sicurezza sociale, nonché l'importo di tali prestazioni e il periodo per il quale sono concesse. In tal modo, lo Stato membro si conforma al diritto comunitario e, in particolare, al principio della parità di trattamento.